



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

curata con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | GARGANI | ANGELO |
| <input type="checkbox"/> | MACALUSO | ENRICO |
| <input type="checkbox"/> | CATARINELLA | MASSIMO |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 4951/10 depositato il 08/06/2010
- avverso la sentenza n° 133/45/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DR NAZZARIO DE VECCHIS E DR GIAMPAOLO LAMANNA
VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM

Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° DEL 126/07 IRAP 2002

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 4951/10

UDIENZA DEL

15/02/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

288/29/11

PRONUNCIATA IL:

11.10.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 NOV. 2011

Il Segretario

La Soc. [REDACTED] presentava ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 6, formatosi su istanza avanzata per il rimborso di € 6.859.190,34, corrispondente all'IRAP 2002 pagata in più nell'anno suddetto a seguito dell'aumento di un punto percentuale disposto "a far data dal 1.01.2002" dalla Regione Lazio con legge approvata il 13.12.2001 e pubblicata il 29.12.2001.

Deduciva la società che la somma predetta non era dovuta in quanto la citata disposizione della legge regionale di aumento dell'aliquota non poteva esplicare i suoi effetti per il 2002 in quanto al momento della sua entrata in vigore - 13.01.2002, cioè 15 gg. dopo la pubblicazione l'anno di imposta per l'Ente era già in corso, essendo coincidente con l'anno solare e quindi iniziato l'1.01.2002.

Infatti in base a quanto disposto dall'art. 3 comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con disposizione riguardante le imposte di ogni tipo, stabilisce che "relativamente ai tributi periodici la modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono".

Poiché sempre il comma 1, primo periodo, del citato art. 3 prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo", la parte avvalora il proprio assunto con la considerazione che "pur avendo lo Stato concesso la facoltà unicamente di variare l'aliquota IRAP, le Regioni non avrebbero potuto eccedere tale delega fino a derogare i principi generali di irretroattività delle norme come sanciti dall'art. 3 della legge n. 212/2000"

A supporto delle proprie ragioni la società richiamava l'attenzione su alcune pronunce di alcune Commissioni Tributarie sia Provinciali che Regionali che, con riferimento alla formulazione testuale dell'art. 3 ed al momento di entrata in vigore della succitata legge regionale di modifica dell'aliquota IRAP, hanno condiviso la tesi di inapplicabilità dell'aumento per il 2002 ed hanno accolto ricorsi analoghi di altri soggetti.

L'Ufficio, costituendosi in giudizio sosteneva, al contrario, che la maggiorazione di aliquota di cui è questione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, si applica fin dall'inizio dell'anno 2002, come stabilito dalla legge regionale.

A conferma di tale assunto, osservava che la Corte di Cassazione (sent.5015/2003); con riferimento all'art. 3 sopra citato ed all'art. 12 delle preleggi, "ha ritenuto di escludere l'applicazione retroattiva delle disposizioni tributarie, salvo che questa sia espressamente prevista", come è appunto nella formulazione testuale della norma sulla decorrenza della nuova aliquota.

L'Ufficio, in proposito, faceva riferimento anche alla sentenza n. 376/2004 della

Corte Costituzionale "che ha statuito la possibilità per il legislatore regionale di emanare [...] norme legislative alle quali possa essere attribuita efficacia retroattiva, laddove detta retroattività trovi giustificazione sul piano della ragionevolezza", giustificazione che nel caso di specie sarebbe innegabile visto che secondo la stessa Corte (sent. n. 21/2005), "l'aumento provvisorio e calibrato delle aliquote per i settori bancario, finanziario e assicurativo disposto dalle regioni [...] risulta pienamente giustificato sotto il profilo degli articoli 3 e 53, 1° comma, della Costituzione", nell'ambito di una scelta politica redistributiva volta ad assicurare la continuità del prelievo ed evitare possibili divergenze con la precedente ripartizione del carico fiscale.

Sempre l'Ufficio, a supporto delle proprie tesi, ha richiamato l'attenzione sulla nota dell'Amministrazione Finanziaria del 18.7.2003 che riporta le precisazioni fornite dalla Regione Lazio in merito alla data di effettiva applicazione della nota in questione.

La Commissione adita, non avendo ritenute fondate le censure formulate dalla società in ordine alla data di applicazione della norma in questione, ha respinto il ricorso.

Con atto di appello la società ha censurato interamente la decisione di primo grado e sostenuto: l'irretroattività quale principio generale dell'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" e dell'art. 3 della legge 212/00, che l'art. 5 della Legge Regionale n. 34/2001 non ha natura di efficacia retroattiva espressa e l'illegittimità del silenzio rifiuto dell'Ufficio in ordine alla istanza del rimborso delle maggiori somme versate per l'anno 2002.

L'Ufficio, con atto di costituzione, ha riproposto ed ampliato le ragioni già esposte nel giudizio di primo grado e sostenuto la fondatezza della decisione di primo grado.

All'Udienza di trattazione, la Commissione, dopo aver sentito le parti, si è riservata a norma dell'art. 35 del D.Lgs 546/92.

Motivi della decisione

Successivamente la Commissione, riunita in camera di consiglio, scioglimento la riserva, osserva:

Dopo un attento esame degli atti, non si ritiene di non poter condividere le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado.

Al contrario, non si può che riconoscere la fondatezza delle censure formulate dalla società appellante, in considerazione di quanto espressamente disposto dall'art. 3, comma 1, della legge 212/00, meglio nota come Statuto del Contribuente, che così recita: "Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".



Detta norma, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., espressamente richiamati dall'art. 1 del medesimo statuto, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa.

La previsione del sopra richiamato art. 3 della legge 212/00, a differenza di altre che presentano un contenuto innovativo rispetto alla legislazione preesistente, è, dunque, espressiva di principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nel diritto e nell'ordinamento tributario anche prima della legge, sicché essa vincola l'interprete, in forza del canone ermeneutico dell'interpretazione adeguatrice alla Costituzione, risultando così applicabile anche ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Orbene, in tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, in base all'art. 3 della legge n. 212/00 (il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi, stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale) va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime, salvo che questa sia espressamente prevista (Cassazione sentenza del 2 aprile 2003 n. 5015).

Orbene, poichè nella legge regionale n. 34/2001 non è dato riscontrare la presenza di un apposita norma che in deroga ai principi sopra enunciati, ne abbia attribuito e individuato una entrata in vigore precedente, non può trovare accoglimento la tesi sostenuta dall'Ufficio circa la sua entrata in vigore il 1° gennaio del 2002, anche perchè giuridicamente infondata ed in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 31 dello Statuto della Regione Lazio, il quale prevede espressamente che le leggi regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione.

Ne deriva che essendo stata pubblicata sul B.U.R. il 29.12.2001 la legge è entrata in vigore il 13.1.2002 e pertanto applicabile, solo a decorrere dal periodo d'imposta decorrente dal 1.1.2003.

La Commissione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto al rimborso dell'IRAP versata dalla società per l'anno 2002.

Per quel che concerne le spese del giudizio, questo Collegio ritiene debbano essere compensate in considerazione della particolarità e complessità della controversia.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 15.2.2011 - 11.10.2011

Il Relatore
Dott. Enrico Macaluso

Il Presidente
Dott. Angelo Gargani